

CIRCOLARE N° 4 DEL 17/01/2022

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,
Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

LEGGE DI BILANCIO 2022 – L. 234/2021 – ULTERIORI APPROFONDIMENTI SU PRINCIPALI NOVITA'	
<p>È stata pubblicata sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dal 1.1.2022.</p> <p>Nella Circolare si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge. Alcune sono già state riassunte nelle precedenti circolari.</p> <h3><u>Novità in materia di imposte dirette</u></h3> <p><u>Terreni di coltivatori diretti CD e imprenditori agricoli professionali IAP.</u> È estesa al periodo d'imposta 2022 l'esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Dall'anno 2017 pertanto, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono affittati per essere coltivati, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.</p> <p><u>Esclusione dall'IRAP delle persone fisiche</u> A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1.1.2022, l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del co. 1 dell'art. 3 del DLgs. 446/97. Il tenore della norma è chiaro nel limitare l'esclusione alle sole persone fisiche, senza possibilità dunque di ricomprendervi anche le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società semplici (e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5 co. 3 del TUIR).</p> <p><u>Modifica alla disciplina del Patent Box</u> Si introduce una serie di modifiche all'art. 6 del DL 146/2021, con il quale era stata recentemente disposta l'abrogazione della disciplina del patent box e la sua sostituzione con un nuovo meccanismo agevolativo di "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo per determinati beni immateriali.</p> <ul style="list-style-type: none">• È elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, con restrizione dell'ambito dell'agevolazione, che si applica a:<ul style="list-style-type: none">- software protetto da copyright;	<p>Premessa</p> <p>Terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali</p> <p>Esclusione dall'IRAP delle persone fisiche</p> <p>Modifiche alla disciplina del patent box"</p>

- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

- Rispetto alla disciplina previgente restano esclusi, quindi, i marchi d'impresa (anch'essi, tuttavia, non compresi nel patent box del 2015) e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano, tuttavia, nel patent box disciplinato dalla legge di Stabilità 2015).
- Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta (anziché dal 22.10.2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021). L'effetto atteso sembra essere quello di non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale; a decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento possono usufruire solo del nuovo regime.
- È abrogata la disposizione che non consentiva la cumulabilità del patent box nuovo con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
- Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021 (2021) e ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina.
- I soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni alla precedente disciplina, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di indicazione degli importi nella dichiarazione dei redditi.
- Ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo Patent box siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle oggetto di agevolazione (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'8° periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
- Le norme introdotte si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente disposizione.

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali

- Sono fissati alcuni limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali d'impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento già effettuate ai sensi dell'art. 110, cc. 4, 8 e 8bis D.L. 104/2020.
- Più in dettaglio, per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo (in sostanza, in almeno 50 anni).
- In alternativa a tale nuovo limite, è consentita la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

Rivalutazione dei
beni e riallineamento
dei valori fiscali

e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura corrispondente a quella stabilita per l'ipotesi di conferimento d'azienda dall'art. 176, c. 2-ter Tuir, e cioè con aliquota:

- del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
- Anche nelle ipotesi di cessione dei beni a titolo oneroso o della loro estromissione, il regime di deducibilità limitata non muta qualora il soggetto perda la disponibilità del bene riallineato o rivalutato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale oggetto di riallineamento. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i limiti introdotti. Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
- Tale imposta è applicata al netto dell'imposta sostitutiva al 3% che si applica alla rivalutazione; il versamento deve essere effettuato in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.
- In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, le modifiche hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
- Alla luce delle norme introdotte, è consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione ai soggetti che, alla data del 1.01.2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione in F24 dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Agevolazioni alle imprese

Credito di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il **credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0"**, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Credito d'imposta per i beni materiali "4.0" Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Proroga dei crediti di imposta "Transizione 4.0"

<p>Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0" Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. <p><u>Credito di imposta per attività "innovative"</u></p> <p>Il co. 45 dell'art. 1 della L. 234/2021 proroga, con alcune modifiche in merito alla misura agevolativa, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'art. 1 co. da 198 a 206 della L. 160/2019, ferma restando la disciplina di base dell'agevolazione. Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti.</p> <p><u>Attività di ricerca e sviluppo</u></p> <p>Il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, mentre dal periodo d'imposta successivo (2023, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni. Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d'imposta deve sempre essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.</p> <p><u>Attività di innovazione tecnologica</u></p> <p>Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, mentre dal periodo d'imposta successivo (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.</p> <p><u>Attività di design e ideazione estetica</u></p> <p>Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d'imposta per design e ideazione estetica. Pertanto, il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo co. 203-quater dell'art. 1 della L. 160/2019).</p> <p><u>Attività di innovazione digitale 4.0</u></p> <p>Quanto al credito d'imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, esso spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni; • per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo co. 203-quinquies dell'art. 1 della L. 160/2019); • dal periodo d'imposta successivo (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo co. 203-sexies dell'art. 1 della L. 160/2019). 	<p>Proroga del credito di imposta per attività "innovative"</p>
---	---

Novità su detrazioni fiscali su immobili in pillole

- Prorogati i bonus di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- Prorogato il superbonus 110% per le abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 a condizione che siano effettuati lavori per almeno per il 30% entro il 30 giugno 2022;
- Prorogato il superbonus 110% per gli edifici condominiali fino al 2025 (la percentuale di detrazione scenderà tuttavia al 70% nel 2024 e 65% nel 2025);
- Il Bonus facciate viene prorogato per tutto il 2022 ma la detrazione scende al 60%.
- Il bonus mobili 2022 si applicherà fino a 10.000 euro di spesa (ricordiamo che bisogna aver sostenuto delle spese per ristrutturazione)
- Introdotta per il solo 2022 una detrazione (in cinque anni) per l'abbattimento delle barriere architettoniche pari al 75% della spesa 2022.
- Sconto in fattura/cessione del credito - Sono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito, che possono essere esercitate per tutti i bonus edilizi:
 - ✓ per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e sisma bonus "ordinari", bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
 - ✓ fino al 31 dicembre 2025 per il Superbonus.
- Viene confermato, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, l'obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità dei prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il bonus facciate. Viene precisato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.
- Per il Superbonus 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui l'agevolazione sia utilizzata dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.
- Infine, è riconosciuta all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

Superbonus/ bonus immobili e sconto in fattura cessione del credito

Altre novità fiscali

- Le cartelle di pagamento contengono l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procede ad esecuzione forzata. Il co. 913 dell'art. 1 della L. 234/2021 amplia detto termine da 60 a 180 giorni dalla notificazione, specificando che tale slittamento vale anche ai fini dell'inizio del calcolo degli interessi di mora e della procedura di esecuzione forzata. Questo ampliamento dei termini è però limitato alle sole cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Ampliamento transitorio dei termini per il pagamento delle cartelle

<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 2022 e a regime, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), è stabilito in 2 milioni di euro. • Viene previsto che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento degli immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con il suddetto beneficio, prima che siano decorsi 5 anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. • Bonus quotazione PMI - prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, riducendo però l'importo massimo dell'agevolazione a 200 mila euro (dagli originari 500 mila). • Pagamenti superiori a 5 mila euro da parte di PA - L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto. 	<p>Limite credito imposta compensabile</p> <p>Trasferimento immobile – imposizione indiretta</p> <p>Bonus quotazione PMI</p> <p>PA – Pagamenti superiori a 5 mila</p>
NOVITA' MODELLI INTRA- NUOVO ESTEROMETRO	
<p><u>RINVIO DEL “NUOVO ESTEROMETRO” AL 1 LUGLIO 2022</u></p> <p>L'art. 5 comma 14-ter del c.d. “decreto fiscale” (DL 146/2021 conv. L. 215/2021), ha rinvio dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l'obbligo di trasmettere via SdI i dati relativi alle operazioni effettuate con controparti non residenti, nel formato della fattura elettronica.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il primo semestre del 2022, sono state confermate le vigenti modalità di presentazione del c.d. “esterometro”, ossia l'invio massivo dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre (30 aprile per il I trimestre 2022 e 31 luglio per il II trimestre 2022); • quanto detto con nostra circolare n. 9/2021 in materia di “nuovo esterometro” si applicherà obbligatoriamente dal 1 luglio 2022, salva la facoltà di trasmettere anche prima, mensilmente, i dati relativi alle operazioni con soggetti non residenti via SDI, nel formato della fattura elettronica. <p><u>NOVITÀ IN MATERIA DI MODELLI INTRASTAT DAL 2022</u></p> <p>Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT) n. 493869 del 23 dicembre 2021 sono state introdotte alcune novità significative in materia di modelli INTRASTAT.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è abolito l'obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base trimestrale; • per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti); • negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; • negli elenchi relativi ai servizi ricevuti (INTRA 2-quater), oltre al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta, sono aboliti anche i dati relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento; 	<p>Rinvio “nuovo esterometro”</p> <p>Novità modelli INTRA dal 2022</p>

<ul style="list-style-type: none"> • negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis) è invece introdotto ai fini statistici il dato relativo al Paese di origine delle merci. <p>Le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.</p> <p>Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all'ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.</p> <p>Si ricorda inoltre che, relativamente alle operazioni con San Marino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione dei modelli INTRASTAT per le cessioni di beni verso San Marino (INTRA 1-bis e INTRA 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo; • l'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022 (DM 21 giugno 2021). 	
--	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani